

DELIBERAZIONE 3 SETTEMBRE 2015
426/2015/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 settembre 2015

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato

con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME 2012 – 2015);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 173/2014/S/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 355/2014/S/eel.

FATTO

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione 173/2014/S/eel l'Autorità ha pertanto avviato nei confronti delle predette imprese, tra cui il Comune di Saracinesco (di seguito anche: Comune), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto dell'art. 8 citato. In particolare, al Comune è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, in misura superiore al 50%, della soglia del 90% prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55 kW.
3. Nel presente procedimento, il Comune non ha presentato memorie difensive né documenti.
4. Con nota 26 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6835), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. Si dà atto che, nel corso dell'analogo procedimento concluso con la deliberazione 355/2014/S/eel, il Sindaco del Comune ha depositato, il 15 aprile 2014 (prot. Autorità n. 10903), una nota attestante lo stato, alla citata data del 15 aprile 2014, dell'installazione dei misuratori elettronici acquistati e, in data 21 maggio 2014 (prot. Autorità n. 14272), una dichiarazione attestante i prospetti economici riepilogativi della gestione del servizio elettrico nel periodo 2009-2013.

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. L'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9 della direttiva 2012/27/UE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori

- individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
7. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare, sui punti di prelievo in bassa tensione, misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici) secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a), punto iii);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
 8. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011, prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nell'art. 8 citato, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
 9. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte del Comune, della soglia di installazione dei misuratori elettronici prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, pari al 90% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW. In particolare, è emersa una percentuale di inadempimento – oltre il 50% della percentuale di misuratori da installare entro il 31 dicembre 2010 – pari al 50%. Pertanto, presso i predetti punti di prelievo non risultava installato alcun misuratore elettronico alla data del 31 dicembre 2010.
 10. La nota del 21 maggio 2014 (acquisita con prot. Autorità n. 14272) presentata dal Comune, evidenzia che la gestione del servizio elettrico, da parte dell'ente locale, ha presentato, nel corso degli anni 2009-2013, talune perdite di esercizio, senza peraltro smentire la fondatezza delle contestazioni mosse. Le asserite difficoltà di

ordine economico, come risultanti dalla citata nota del 21 maggio 2014, non costituiscono circostanza tale da escludere la responsabilità del Comune per la violazione contestata. La difficile situazione finanziaria, le perdite di esercizio e, quindi, la mancanza di fondi sufficienti per adempiere agli obblighi posti dalla regolazione, non rappresentano infatti eventi imprevedibili ed irreparabili tali da giustificare una deroga al (o l'inesigibilità del) rispetto della prescritta tempistica di installazione dei misuratori. Esse potranno essere tuttavia valutate ai fini della quantificazione della sanzione.

11. Dalla menzionata nota in data 15 aprile 2014 (acquisita con prot. Autorità 10903) risulta che il Comune, a tale data, aveva provveduto all'installazione di 345 misuratori elettronici rispetto ad un totale di n. 380 punti di prelievo con potenza inferiore o uguale a 55 kW.
12. Gli elementi acquisiti finora evidenziano quindi la responsabilità del Comune in ordine alla violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a), dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.
13. I risultati raggiunti dal Comune nell'adempimento degli obblighi di installazione dei misuratori elettronici sui punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55 kW – attestati dalla nota 15 aprile 2014 (prot. Autorità 10903) – possono essere considerati in senso favorevole anche ai fini della quantificazione della sanzione, quale adempimento tardivo dell'obbligo contestato con la deliberazione 173/2014/S/eel.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche di eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione.

Sotto il presente profilo, rileva altresì che presso i punti di prelievo con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW non risultava installato alcun misuratore elettronico al 31 dicembre 2010. Sotto il presente profilo, si prende tuttavia atto

dell'avvenuta seppure tardiva cessazione della violazione contestata nel presente procedimento, mediante la progressiva installazione (sia pure non ancora completata) dei misuratori d'obbligo, come documentato dalla citata nota del 15 aprile 2014.

16. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che il Comune è stato sanzionato, con deliberazione 355/2014/S/eel, per una violazione dello stesso tipo (inosservanza, al 31 dicembre 2009, della soglia di installazione di misuratori elettronici, pari al 65% del numero totale dei punti di prelievo, in violazione dell'art. 8, comma 1 dell'allegato A della deliberazione 292/06).
18. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si prende atto che la gestione del servizio elettrico per l'anno 2013 risulta chiusa con una perdita di esercizio pari a euro 8.310,04, come attestato dal Sindaco del Comune con nota del 21 maggio 2014 (prot. Autorità n. 14272). Si rileva, altresì, che il Comune ha – nella medesima nota - dichiarato un fatturato rilevante, per l'anno 2013, pari ad euro 112.888,79. Allo scopo di garantire la proporzionalità della sanzione irrogata, rilevano le perdite di esercizio documentate dal Comune

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Saracinesco, del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011;
2. di irrogare, al Comune di Saracinesco, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 7.500 (settemilacinquecento);
3. di ordinare al Comune di Saracinesco di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare al Comune di Saracinesco – Azienda Elettrica Municipale di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Saracinesco – Azienda Elettrica Municipale, Piazza Roma n. 3, 00020 Saracinesco (RM) e all'indirizzo di posta elettronica servizioclienti@enersud.it, nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121 Milano, dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni